

ReLife Paper Mill S.r.l.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/2001

PARTE GENERALE

Data approvazione: 04.08.2023

INDICE

1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	4
1.1. Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001	4
1.2. I reati e gli illeciti che determinano la responsabilità amministrativa	5
a) Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)	5
b) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)	6
c) Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter DLgs 231/01)	7
d) Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto)	8
e) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)	8
f) Reati societari (art. 25-ter del Decreto)	9
g) Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto)	9
h) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater1 del Decreto)	11
i) Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)	11
j) Abusi di mercato (art. 25-sexies del Decreto)	11
k) Reati transnazionali (L.146/2006)	11
l) Reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)	12
m) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)	13
n) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 e 2 del Decreto)	13
o) Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)	13
p) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)	14
q) Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)	14
r) Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)	15
s) Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto)	15
t) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del Decreto)	15
u) Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)	15
v) Contrabbando (Art. 25-sexdecies)	16
w) Reati contro il patrimonio culturale (Art. 25 septiesdecies DLgs 231/01)	17
x) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies)	17
1.3. I reati commessi all'estero	17
1.4. Le sanzioni previste dal Decreto	18
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E LE LINEE GUIDA ELABORATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	21
2.1. Le previsioni del Decreto e la valenza esimente del Modello	21

ReLife Paper Mill Srl

2.2.	Le Linee Guida elaborate dalle Associazioni di Categoria	23
3.	IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI RELIFE PAPER MILL S.R.L.	24
3.1.	ReLife Paper Mill Srl	24
3.2.	Finalità e struttura del Modello	25
4.	IL CONTROLLO DI GESTIONE E I FLUSSI FINANZIARI.....	27
5.	L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	28
5.1.	La nomina e la composizione dell'Organismo di Vigilanza	28
5.2.	I requisiti dell'Organismo di Vigilanza	29
5.3.	Principi generali in tema di istituzione, nomina e revoca dell'OdV.....	31
5.4.	Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	32
5.5.	Le risorse dell'Organismo di Vigilanza.....	35
5.6.	L'informativa verso l'Organismo di Vigilanza.....	35
5.7.	Obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi Sociali	38
5.8.	Raccolta e conservazione delle informazioni.....	40
5.9.	Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.....	40
6.	IL CODICE ETICO (RINVIO)	41
7.	IL SISTEMA DISCIPLINARE (RINVIO).....	42
8.	LA DISCIPLINA DEL WHISTLEBLOWING	42
9.	COMUNICAZIONE	43
10.	LA FORMAZIONE	44
11.	AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	46
12.	APPENDICE: GLOSSARIO E DEFINIZIONI.....	46

1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1.1. Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

In esecuzione della delega di cui alla Legge 29 settembre 2000, n. 300, con il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, anche il "**Decreto**"), recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*, il Legislatore italiano ha adeguato la normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali in precedenza sottoscritte dallo Stato Italiano.

Ponendo fine ad un acceso dibattito dottrinale, il Legislatore delegato ha dunque superato il principio secondo cui *societas delinquere non potest*, introducendo a carico degli enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito, anche collettivamente indicati come 'Enti' e singolarmente come 'Ente'), ad esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli enti pubblici non economici e di quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, un regime di responsabilità amministrativa assimilabile ad una vera e propria responsabilità penale. Tale responsabilità insorge nell'ipotesi in cui alcune specifiche fattispecie di reato vengano commesse, **nell'interesse o a vantaggio degli Enti stessi**, come specificato all'art. 5 del Decreto:

- i) Da soggetti che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (si tratta dei c.d. **soggetti in posizione apicale**);
- ii) Da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente (c.d. **soggetti in posizione subordinata**).

Sul significato dei termini "interesse" e "vantaggio", la Relazione governativa che accompagna il Decreto attribuisce al primo una valenza soggettiva, riferita cioè alla volontà dell'autore materiale del reato (questi deve essersi attivato avendo come fine della sua azione la realizzazione di uno specifico interesse dell'ente), mentre al secondo una valenza di tipo oggettivo, riferita cioè ai risultati effettivi della sua condotta (cioè ai casi in cui l'autore del reato, pur non avendo direttamente di mira un interesse dell'ente, realizza comunque un vantaggio in favore dell'Ente stesso).

Tuttavia, con riguardo ai reati colposi in materia di salute e sicurezza difficilmente l'evento lesivo o la morte del lavoratore può esprimere l'interesse dell'ente o tradursi in un vantaggio per lo stesso. In questi casi, dunque, l'interesse o vantaggio dovrebbero piuttosto rapportarsi alla condotta

inosservante delle norme cautelari. Così, l'interesse o vantaggio dell'ente potrebbero ravvisarsi nel risparmio di costi per la sicurezza, ovvero nel potenziamento della velocità di esecuzione delle prestazioni o nell'incremento della produttività, sacrificando l'adozione di presidi antinfortunistici.

La Società non risponde per espressa previsione legislativa (art. 5 co. 2 Decreto), se le persone sopra indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

È opportuno precisare che non tutti i reati commessi dai soggetti sopra indicati possono implicare una responsabilità amministrativa riconducibile all'Ente, atteso che sono individuate come rilevanti solo specifiche tipologie di reati (c.d. reati presupposto).

È dunque previsto come l'ente possa essere esente dalla responsabilità da reato, ma le condizioni di tale esenzione dipenderanno dalla qualifica rivestita dall'autore del reato:

- Se il soggetto attivo del reato si trova in una posizione apicale all'interno dell'ente, quest'ultimo potrà sottrarsi a responsabilità solo dimostrando di aver adottato ed efficacemente attuato i modelli di gestione idonei a prevenire la commissione di reati;
- Se il reo si trova in posizione subordinata, deve essere l'accusa a dimostrare in giudizio che il modello di gestione adottato non era idoneo o non era stato adeguatamente attuato.

1.2. I reati e gli illeciti che determinano la responsabilità amministrativa

Si riporta di seguito l'elencazione dei reati e degli illeciti amministrativi ad oggi rilevanti ai sensi del Decreto 231/2001.

a) Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)

- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p. – art. 321 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p. – art. 319-bis c.p. – art. 321 c.p.);

- Circostanze aggravanti (art. 319-bis, c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p., co. 2 – art. 321 c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (Art. 322-bis c.p.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (Art. 2. L. 23/12/1986, n.898);
- Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o delle comunità europee (art. 640 c.p., co. 2, n. 1);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.).

b) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)

- Documenti informatici - Falsità di un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (Art. 491-bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o

telematiche (art. 617-quater c.p.);

- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640-quinquies c.p.);
- Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (Art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105).

c) Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter DLgs 231/01)

- Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (Art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (Art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 del DPR 309/90, comma 7-bis aggiunto dal D.lgs. n. 202/2016);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (Art. 407, comma 2, lettera a), numero 5) c.p.p.).

d) Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.).

e) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali come segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);

- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

f) Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

- False comunicazioni sociali (artt. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c., terzo comma);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

g) Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto)

- Associazioni sovversive (Art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (Art. 270-bis c.p.);
- Circostanze aggravanti e attenuanti (Art. 270 bis 1 c.p.);

- Assistenza agli associati (Art. 270-ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-quater c.p.);
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (Art. 270-quater 1 c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (Art. 270-quinquies 1 c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (Art. 270-quinquies 2 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (Art. 270-sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (Art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (Art. 280-bis c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (Art. 280-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (Art. 289-bis c.p.);
- Sequestro a scopo di coazione (Art. 289-ter c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (Art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (Art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (Art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (Art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (Art. 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (Art. 1 L. n. 342/1976);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (Art. 2, L. n. 342/1976);
- Sanzioni (Art. 3, L. n. 422/1989);
- Pentimento operoso (Art. 5, D.lgs. n. 625/1979);
- Finanziamento al terrorismo (Art. 2 Convenzione di New York del 9 dicembre 1999);
- Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (Art. 1 D.Legge 15/12/1979 n. 625 convertito, con modificazioni, nella legge 6 Febbraio 1980 n. 15).

h) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater¹ del Decreto)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

i) Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p., commi 1 e 2);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- Pornografia virtuale (Art. 600-quater.1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603-bis c.p.);
- Adescamento di minorenni (Art. 609-undecies c.p.).

j) Abusi di mercato (art. 25-sexies del Decreto)

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate. (art. 184 TUF);
- Manipolazione del mercato (art. 185 TUF).

j.1) Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]

- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014);
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014).

k) Reati transnazionali (L.146/2006)

La legge 16 marzo 2006, n. 146, di “ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

dell'11 aprile 2006 (in vigore dal 12 aprile 2006), ha previsto la responsabilità amministrativa dell'ente per la realizzazione di un "reato transnazionale", ossia di un reato:

- punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato;
- commesso in più di uno Stato;
- ovvero commesso in uno Stato, quando una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo sia avvenuta in un altro Stato;
- ovvero commesso in uno Stato, quando in tale reato sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero commesso in uno Stato, ma che abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Questi i reati-presupposto previsti nell'ambito della categoria di illeciti in oggetto ex art. 10 L. 146/2006:

- l'associazione per delinquere, di natura semplice e di tipo mafioso (artt. 416 e 416-bis c.p.);
- l'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater Testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, nell'ipotesi in cui assuma i caratteri transnazionali di cui all'art. 3 della Legge n. 146/06 (art. 74 del Testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine, nell'ipotesi in cui assuma i caratteri transnazionali di cui all'art. 3 della Legge n. 146/06 (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Testo unico di cui al Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni);
- Favoreggiamento personale (378 c.p.).

l) Reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.).

m) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

n) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 e 2 del Decreto)

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

o) Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)

In materia di tutela penale dei diritti di proprietà industriale, l'art. 15, co. 7 lett C, della legge 23 luglio 2009, n. 99 ha infine inserito nel d.lgs. n. 231/2001 l'art. 25-novies, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di cui ai seguenti articoli della legge 22 aprile 1941, n. 633:

- 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma
- 171-bis
- 171-ter
- 171-septies
- 171-octies

p) **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)**

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

q) **Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)**

- Inquinamento doloso da parte di navi (d.lgs. 202/07, art. 8 co. 1 e 2);
- Inquinamento colposo di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste (d.lgs. 202/07, art. 9 co. 1-2);
- Attività di gestione non autorizzata di rifiuti (d.lgs. 152/2006, art. 256 co 1-3, 4, 5-6);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (Bonifica dei siti) (d.lgs. 152/2006, art. 257 co. 1-2);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (d.lgs. 152/2006, art. 258 co. 4);
- Traffico illecito di rifiuti (d.lgs. 152/2006, art. 259 co. 1);
- Violazioni in materia di emissioni (d.lgs. 152/2006, art. 279 co. 5 in relazione al comma 2);
- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (Inquinamento ambientale colposo e Disastro Ambientale colposo) (art. 452-quinquies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- Circostanze aggravanti (Delitti associativi aggravati, ovvero associazione a delinquere e associazione a delinquere di stampo mafioso aggravati in materia di delitti contro l'ambiente) (art. 452-octies c.p.);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita,

esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (Art.1 commi 1 e 2; Art. 2 commi 1 e 2; Art. 3-bis comma 1; Art. 6 comma 4 Legge n.150 del 7 febbraio 1992);

- Violazioni connesse all'impiego di sostanze lesive (Art. 3 comma 6, Legge n. 549, del 28 dicembre 1993);
- Violazioni connesse alle autorizzazioni in materia di acque reflue industriali (Art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13 del D. Lgs. 152/2006);

r) Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 co 12, 12bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co. 3, 3-bis e 3-ter, 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

s) Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto)

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.).

t) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del Decreto)

- Frode in manifestazioni sportive (Articolo 1 legge 13 dicembre 1989, n. 401);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (Articolo 4 legge 13 dicembre 1989, n. 401).

u) Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- Dichiarazione infedele (art. 4 d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- Omessa dichiarazione (art. 5 d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74);

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguali o superiori a 100.000 Euro (art. 8 co. 1 e 2-bis d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- Indebita compensazione (art. 10-quater d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74).

v) Contrabbando (Art. 25-sexdecies)

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. n. 43/1973);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43/1973);
- Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973);
- Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato (art. 294 D.P.R. n. 43 / 1973).

- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973).

w) Reati contro il patrimonio culturale (Art. 25 septiesdecies DLgs 231/01)

- Furto di beni culturali (Art. 518-bis c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (Art. 518-ter c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (Art. 518-quater c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (Art. 518-octies c.p.);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (Art. 518-novies c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (Art. 518-decies c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (Art. 518-undicies c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (Art. 518-duodecies c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (Art. 518-quaterdecies c.p.);

x) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25- duodecies)

- Riciclaggio di beni culturali (Art. 518-sexies c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 518-terdecies c.p.).

In relazione agli illeciti sopra elencati, giova sottolineare come, nell'ambito dell'attività di monitoraggio dei rischi riportata nella Parte Speciale del presente Modello, la "sensibilità" delle aree e dei processi aziendali in relazione a ciascuno dei reati-presupposto previsti dalla normativa è stata valutata in seguito all'individuazione delle fattispecie che possono effettivamente verificarsi con riferimento alla gestione operativa della Società, focalizzando l'attività di risk assessment e orientandola in maniera specifica in base al dettato normativo.

1.3. I reati commessi all'estero

Secondo quanto espressamente stabilito nel Decreto, La Società ReLife Paper Mill Srl (di seguito anche "Paper Mill" o la "Società") potrebbe essere chiamata a rispondere sul territorio dello Stato

italiano di reati commessi all'estero. Tale responsabilità si fonda sui seguenti presupposti:

- a) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato alla Società;
- b) la Società deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano e ne risponde solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.4. Le sanzioni previste dal Decreto

Nell'ipotesi in cui i soggetti di cui all'art. 5 del Decreto commettano uno dei reati previsti dagli artt. 24 e ss. dello stesso o di quelli previsti dalla normativa speciale richiamata, l'Ente potrà subire l'irrogazione di pesanti sanzioni. A norma dell'art. 9 le sanzioni, denominate amministrative, si distinguono in:

- I. sanzioni pecuniarie;
- II. sanzioni interdittive;
- III. confisca;
- IV. pubblicazione della sentenza.

Dal punto di vista generale, è opportuno precisare che l'accertamento della responsabilità dell'Ente, nonché la determinazione dell'*an* e del *quantum* della sanzione, sono attribuiti al Giudice penale competente per il procedimento relativo ai reati dai quali dipende la responsabilità amministrativa.

L'Ente è ritenuto responsabile dei reati individuati dagli artt. 24 e ss. anche se questi siano stati realizzati nelle forme del tentativo. In tali casi, però, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà.

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto, l'Ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

I. Le sanzioni pecuniarie:

Le sanzioni pecuniarie trovano regolamentazione negli artt. 10, 11 e 12 del Decreto e si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente. Le sanzioni pecuniarie vengono applicate per "quote", in numero non inferiore a 100 e non superiore a mille, mentre l'importo di ciascuna quota va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37. Il Giudice determina il

numero di quote, sulla base degli indici individuati dal primo comma dell'art. 11, mentre l'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente coinvolto allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11 comma 2). Nell'ipotesi in cui l'ente sia responsabile di una pluralità di illeciti amministrativi commessi con un'unica azione od omissione o comunque commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione più grave aumentata sino al triplo. In ogni caso l'ammontare della sanzione pecuniaria non può essere comunque superiore alla somma delle sanzioni applicabili a ciascun illecito (art. 21).

Il Decreto prevede altresì ipotesi di riduzione della sanzione pecuniaria, allorquando l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato un vantaggio, ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo, oppure quando il danno cagionato risulti di particolare tenuità.

La sanzione pecuniaria, inoltre, è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente ha risarcito integralmente il danno ed ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, o si è comunque adoperato in tal senso. La sanzione pecuniaria è, infine, ridotta nel caso in cui l'ente abbia adottato e reso operativo un modello idoneo alla prevenzione di reati della specie di quello verificatosi.

II. Le sanzioni interdittive:

Le sanzioni interdittive, individuate dal comma II dell'art. 9 del Decreto e irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e solo per alcuni reati, sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Come per le sanzioni pecuniarie, il Giudice competente in relazione al procedimento penale a carico della persona fisica, deciderà altresì in ordine al tipo e durata delle sanzioni interdittive,

tenendo conto dei fattori meglio specificati dall'art. 14 del Decreto. In ogni caso, le sanzioni interdittive hanno una durata minima di tre mesi e massima di due anni.

Uno degli aspetti di maggiore interesse è che le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente sia all'esito del giudizio e, quindi, quando è già stata accertata la colpevolezza dello stesso, sia in via cautelare, ovvero quando:

- sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

i) Commissariato giudiziale

Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni (art. 15):

- a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il commissario non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.

In caso di commissariato giudiziale, è prevista la confisca del profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività.

La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

III. La confisca

La confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato, è una sanzione obbligatoria che consegue alla eventuale sentenza di condanna (art. 19 co. 1). Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

IV. La pubblicazione della sentenza

La pubblicazione della sentenza è una sanzione eventuale e presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva (art. 18).

Per completezza, infine, deve osservarsi che l'Autorità Giudiziaria può, altresì, a mente del Decreto, disporre: a) il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca, a norma dell'art. 19 (art. 53); b) il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54).

Laddove il sequestro preventivo, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'art. 19, abbia ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendale, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalità, l'autorità giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e può nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista (art. 53).

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E LE LINEE GUIDA ELABORATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

2.1. Le previsioni del Decreto e la valenza esimente del Modello

Il Legislatore riconosce, agli artt. 6 e 7 del Decreto, forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell'Ente.

In particolare, l'art. 6, comma I, prescrive che, nell'ipotesi in cui i fatti di reato siano ascrivibili a soggetti in posizione apicale, l'Ente non è ritenuto responsabile se prova che:

- a) ha adottato ed attuato, prima della commissione del fatto, un modello di gestione,

organizzazione e controllo (di seguito anche solo "**Modello**") idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

- b) ha nominato un organismo, indipendente e con poteri autonomi, che vigili sul funzionamento e l'osservanza del modello e ne curi l'aggiornamento (di seguito, anche "**Organismo di Vigilanza**" o "**OdV**" o anche solo "**Organismo**");
- c) il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure previste nel modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

La responsabilità stabilita dalla norma è, pertanto, ricondotta alla c.d. «colpa di organizzazione», ossia alla mancata adozione o al mancato rispetto di opportuni standard di controllo attinenti all'organizzazione e all'attività della medesima.

L'esonero dalla responsabilità non è tuttavia determinato dalla mera adozione del Modello, posto che in quest'ultimo deve rinvenirsi il carattere di concreta e specifica efficacia, nonché quello dell'effettiva attuazione. Alcune indicazioni sul contenuto del Modello, in particolare, al comma 2 dell'art. 6, è previsto che l'Ente debba:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

Lo stesso art. 6 ai successivi commi 2bis, 2 ter e 2 quater (inseriti dall'art. 2 della L. 30.11.2017 n. 179 disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (cd whistleblowing), prevede la predisposizione di canali che consentano ai soggetti indicati di presentare segnalazioni garantendone la riservatezza e vietando misure discriminatorie ritorsioni in ambito lavorativo.

Per maggiori dettagli in merito al sistema di whistleblowing adottato dalla Società, si faccia riferimento al capitolo 8 della presente Parte Generale del Modello 231.

Nel caso in cui uno degli illeciti previsti dalla norma sia commesso da un soggetto in posizione subordinata, l'adozione e l'efficace attuazione del modello implica che l'Ente sarà chiamato a

rispondere solo nell'ipotesi in cui il reato sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (combinato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7).

I successivi commi 3 e 4 introducono due principi che, sebbene siano collocati nell'ambito della norma sopra rammentata, appaiono rilevanti e decisivi ai fini dell'esonero della responsabilità dell'Ente per entrambe le ipotesi di cui all'art. 5, lett. a) e b). Segnatamente, è previsto che:

- il Modello deve prevedere misure idonee sia a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, sia a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione;
- l'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione o normativi; assume rilevanza, altresì, l'esistenza di un idoneo sistema disciplinare (condizione, invero, già prevista dalla lett. e), sub art. 6, comma 2).

Come si vedrà in seguito nel dettaglio, il Modello è stato predisposto dalla Società ReLife Paper Mill Srl, allo scopo di soddisfare i requisiti e perseguire gli obiettivi sopra elencati. Nella definizione del Modello ci si è altresì ispirati, oltre alle Linee Guida di categoria di seguito richiamate, alla più significativa giurisprudenza in materia e alle buone prassi nazionali ed internazionali in tema di risk management e *corporate governance*.

2.2. Le Linee Guida elaborate dalle Associazioni di Categoria

L'art. 6, comma 3 del Decreto prevede che il modello possa essere adottato sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale può formulare osservazioni.

La prima Associazione a redigere un documento di indirizzo per la costruzione dei modelli è stata Confindustria che, già nel 2002, ha emanato delle Linee Guida (di seguito, anche 'Linee Guida'), aggiornate, da ultimo, a giugno del 2021. Successivamente, molte Associazioni settoriali hanno redatto le proprie Linee Guida che diventano dunque un imprescindibile punto di partenza per la costruzione del Modello. In sintesi, le principali Linee Guida suggeriscono di:

- mappare le aree aziendali a rischio e le attività nel cui ambito potenzialmente possono essere commessi i reati presupposto mediante specifiche modalità operative;
- individuare e predisporre specifici protocolli diretti a programmare la formazione e

l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;

- individuare un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e dotato di un adeguato budget;
- definire specifici obblighi informativi sia nei confronti dell'OdV sui principali fatti aziendali (e in particolare sulle attività ritenute a rischio) sia da parte dell'OdV verso i vertici aziendali e gli organi di controllo;
- adottare un codice etico che individui i principi dell'azienda e orienti i comportamenti dei destinatari del Modello;
- adottare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto dei principi indicati nel Modello e nel Codice Etico.

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI RELIFE PAPER MILL S.R.L.

3.1. ReLife Paper Mill Srl

La ReLife Paper Mill S.r.l è una Società del Gruppo Relife, leader sul territorio nazionale per la gestione dell'intero processo di valorizzazione delle raccolte differenziate.

La Società, con la Cartiera di Bosco Marengo, produce cartone e cartoncino per anime, tubi a spirale, tubi in linea e cartoncini per coni ed angolari utilizzando Materia Prima Secondaria proveniente dagli impianti di selezione della Società Recycling Srl, facente anch'essa parte del Gruppo Relife.

ReLife Paper Mill s.r.l. opera in piena autonomia funzionale e decisionale nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività e con un management indipendente rispetto alla Holding ReLife S.p.a., fatta eccezione per alcune Funzioni centralizzate.

Per le sole operazioni straordinarie deve essere data preventiva comunicazione, a soli fini informativi e senza poteri di veto, al CdA della capogruppo.

La Società si è dotata di un proprio Modello 231 calibrato sulla propria realtà organizzativa dotandosi di un Organismo di Vigilanza autonomo i cui membri non partecipano anche agli Organismi di Vigilanza delle ulteriori Società del Gruppo ma sono esclusivamente dedicati alla Relife Paper Mill Srl.

Al fine di garantire tale autonomia, sono stati altresì definiti appositi flussi informativi verso il proprio Organismo di Vigilanza, nonché predisposte apposite procedure approvate dall'organo

amministrativo di ReLife Paper Mill s.r.l. volte a disciplinare gli aspetti specifici della Società.

La Società ha inoltre predisposto specifici contratti Intercompany a disciplina dei servizi infragruppo. A tal proposito, nell'ambito dei rapporti inerenti alle attività svolte dalle Società del Gruppo Relife, all'interno del presente Modello è stata posta particolare attenzione allo svolgimento delle attività infragruppo al fine di indicare puntualmente le singole attività sensibili ed i relativi rischi sottostanti. In particolare, nell'ambito delle parti speciali del Modello di ogni Società, vengono puntualmente identificate le attività svolte in service verso altre Società del Gruppo e/o esternalizzate.

3.2. Finalità e struttura del Modello

La scelta di dotarsi del Modello 231/01 è volta a stabilire modalità di gestione trasparenti e corrette nel perseguimento dell'oggetto sociale, in ossequio alla normativa vigente e ai fondamentali principi di etica e di *corporate social responsibility*, già ampiamente diffusi all'interno della realtà aziendale. In tale ottica, attraverso l'adozione del Modello 231, la Società ha inteso perseguire i seguenti obiettivi:

- conferire alle modalità di esercizio dei poteri un assetto formalizzato, esprimendo in modo chiaro quali soggetti abbiano poteri decisionali, gestionali e di autorizzazione alla spesa, per quali tipologie d'attività, e con quali limiti di importo;
- evitare eccessive concentrazioni di potere, in particolare di operazioni a rischio di reato o di illecito, in capo a singoli uffici o a singole persone, attuando concretamente il principio della segregazione funzionale/contrapposizione degli interessi;
- evitare la convergenza di poteri di spesa e di poteri di controllo della stessa e distinguere tra poteri autorizzativi e poteri organizzativi e gestionali;
- prevedere la formalizzazione anche all'esterno dei poteri di rappresentanza;
- garantire che le attribuzioni di compiti siano ufficiali, chiare ed organiche, utilizzando per esse procedure formali, evitando tanto i vuoti di potere quanto le sovrapposizioni di competenze;
- assicurare la tracciabilità, verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione aziendale;
- garantire l'effettiva corrispondenza tra i modelli di rappresentazione della struttura organizzativa e le prassi concretamente attuate;

- dare priorità, per l'attuazione di decisioni che possano esporre la Società a responsabilità per gli illeciti amministrativi da reato, alla trasparenza nella formazione di dette decisioni e nelle attività conseguenti, con costante possibilità di controllo.

La Società Paper Mill Srl, alla luce delle modifiche normative che hanno interessato il decreto 231/2001 negli ultimi anni e soprattutto delle numerose variazioni della struttura organizzativa e operativa, ha ritenuto necessario, anche su costante impulso dell'Organismo di Vigilanza, aggiornare il MOG adottato con delibera del 04.08.2023.

Il Modello della Società è costituito da:

Parte Generale nella quale, oltre all'illustrazione dei contenuti del Decreto e del ruolo dell'Organismo di Vigilanza, sono rappresentati sinteticamente gli elementi che, in conformità a quanto previsto dalle Associazioni di categoria, compongono il Modello:

- il sistema organizzativo;
- il sistema di procure e deleghe;
- le procedure interne;
- il sistema di controllo di gestione;
- il sistema di controllo sulla salute e sicurezza sul lavoro;
- il D.V.R. ex D.Lgs. 81/08 nonché le altre valutazioni dei rischi richieste dalle normative speciali ed i relativi documenti correlati;
- il Codice Etico;
- lo Statuto della Società;
- il Sistema Disciplinare;
- la Comunicazione e la formazione;
- la disciplina del Whistleblowing.

Parte Speciale, con i relativi allegati, all'interno della quale sono riportati gli aspetti specifici inerenti ai rischi ed alle misure di sicurezza implementati a mitigazione degli stessi, e che in particolare comprende:

- elenco delle aree a rischio identificate all'interno della società (Allegato A - Mappa aree a rischio e attività sensibili);

- elenco delle tipologie di reato astrattamente rilevanti ed elenco dei reati astrattamente ipotizzabili (Allegato B - Elenco reati rilevanti e modalità di realizzazione);
- risk assessment svolto con riferimento alle diverse aree a rischio identificate e relativi controlli identificati a mitigazione del rischio;
- i processi c.d. “sensibili”, all’interno di ciascuna area, al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati sopra indicati;
- i process owner coinvolti nell’esecuzione e gestione di tali processi “sensibili” e che, astrattamente, potrebbero commettere i reati sopra indicati;
- le principali procedure e presidi di controllo da rispettare, al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati sopra indicati.

La presente parte generale è accompagnata dai documenti che, rappresentativi di alcuni protocolli, completano il quadro dell’organizzazione, della gestione e del controllo della Società, costituendone parte integrante, quali il Codice Etico e il Sistema Disciplinare. Tali documenti, unitariamente considerati, costituiscono il Modello della Società adottato ai sensi del Decreto 231/01.

In conformità con quanto stabilito nell’ambito delle più recenti linee guida Confindustria, inoltre, la Società ha proceduto ad integrare i controlli a presidio dei rischi previsti nella Parte Speciale del Modello, con i controlli individuati nell’ambito delle attività.

4. IL CONTROLLO DI GESTIONE E I FLUSSI FINANZIARI

L’art. 6, co. 2, lett. c) del Decreto, in precedenza richiamato, stabilisce la necessità che i modelli prevedano “modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati”. La disposizione trova la propria ratio nella constatazione che la maggior parte dei reati di cui al Decreto possono essere realizzati tramite le risorse finanziarie degli enti (es. costituzione di fondi fuori bilancio per la realizzazione di atti di corruzione).

Le Linee Guida raccomandano l’adozione di meccanismi di formalizzazione e proceduralizzazione delle decisioni che, rendendo documentate e verificabili le varie fasi di ogni processo, impediscano una gestione impropria delle risorse finanziarie dell’ente.

In ossequio ai criteri sopra descritti, la Società adotta specifiche procedure con il fine di regolamentare i processi di gestione dei flussi finanziari.

Tali procedure costituiscono parte integrante del presente Modello e la violazione delle regole in esse previste costituisce motivo per l'applicazione del sistema disciplinare previsto dal medesimo.

5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Come sopra rilevato, il Decreto prevede espressamente che i compiti di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché la cura del suo aggiornamento, siano affidati ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

È necessario che l'OdV impronti le proprie attività a criteri di autonomia e indipendenza, così da assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello. L'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo devono sussistere rispetto ad ogni forma d'interferenza o di condizionamento da parte di qualsiasi esponente della persona giuridica e, in particolare, dell'organo dirigente.

5.1. La nomina e la composizione dell'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione della Società ReLife Paper Mill S.r.l. è tenuto a nominare, ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001, un Organismo di Vigilanza deputato a vigilare sul funzionamento, l'efficacia, l'adequatezza, l'osservanza e l'aggiornamento del Modello di gestione e controllo adottato dalla società. I componenti dell'OdV sono nominati dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera, all'interno della quale è determinato anche il compenso spettante per lo svolgimento dell'incarico assegnato.

Varrà ricordare che, ai sensi dell'art. 6, co. 4-bis, del D.Lgs. 231/2001, le funzioni di vigilanza al Modello possono essere attribuite al Collegio sindacale.

L'avvenuta nomina dell'OdV, i suoi compiti e i suoi poteri vengono tempestivamente comunicati alla Società mediante l'affissione del Modello, all'interno dei locali aziendali, in un luogo accessibile a tutti.

L'Organismo di vigilanza rimane in carica per la durata di 3 anni, con possibilità di rinnovo.

Attualmente, l'Organismo di Vigilanza in carica è composto da tre membri, di cui uno interno.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 231/2001, secondo cui l'Organismo di Vigilanza è dotato di "autonomi poteri di iniziativa e controllo" e alla luce delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, la società ha identificato il proprio Organismo di Vigilanza in un organismo collegiale composto due professionisti esterni ed un membro interno.

La composizione dell'OdV della società assicura la necessaria autonomia e indipendenza del ruolo dell'OdV.

All'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di Organismo di Vigilanza deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesta l'assenza di motivi di incompatibilità di cui al par. 4.1 lett. A) ed accetta l'incarico conferito.

5.2. I requisiti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, per adempiere al meglio alle funzioni assegnategli, secondo quanto disposto dalle Linee guida di Confindustria, deve presentare i seguenti requisiti, di seguito riportati:

a) Autonomia, indipendenza ed onorabilità

All'OdV non devono essere attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe delle decisioni e attività aziendali, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sul rispetto del Modello.

L'OdV deve essere un'unità di staff in una posizione gerarchica il più elevata possibile con la previsione del riporto dello stesso all'organo amministrativo della Società.

In particolare, con riferimento ai requisiti di Autonomia, indipendenza ed onorabilità, i membri dell'Organismo di Vigilanza devono presentare i seguenti requisiti oggettivi e soggettivi:

REQUISITI OGGETTIVI:

- **Divieto di sindacato:** le attività dell'Organismo di Vigilanza non potranno essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando però che l'organo dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto all'organo dirigente appunto rimane la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del Modello organizzativo;
- **libertà di accesso:** l'Organismo ha libero accesso ad ogni informazione e documentazione aziendale onde ottenere – senza alcuna necessità di preventivo consenso – ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti affidatigli;
- **facoltà di supporto di funzioni interne ed esterne:** l'Organismo può avvalersi – sotto sua diretta sorveglianza e responsabilità – dell'ausilio di tutte le strutture della Società nonché della possibilità di far capo ad ogni funzione aziendale ovvero a consulenti esterni;

- **autonomia finanziaria:** l'Organismo sarà dotato di adeguate risorse finanziarie assegnate dalla Società, sulla base delle proposte dell'organismo stesso, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dell'attività affidata (es. consulenze tecniche specialistiche, trasferte, attività formativa, ecc).

REQUISITI SOGGETTIVI:

Elementi ostativi alla nomina come componente dell'OdV:

- **sussistenza di cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 Codice Civile** per gli amministratori quali interdizione; inabilitazione; dichiarazione di fallimento; condanna passata in giudicato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- **imputazione o condanna, compreso il patteggiamento, definitiva per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;**
- **relazioni di parentela:** non possono essere membri dell'OdV il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei consiglieri della società, i consiglieri, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei consiglieri delle società da questa controllate e/o controllanti, partecipate e/o partecipanti.

Nel caso di nomina di un responsabile di una funzione aziendale, varranno i medesimi requisiti eccezion fatta, chiaramente, per quelli previsti dalla lettera c) "continuità di azione", di seguito indicati.

La società, aderendo a quanto delineato all'interno delle linee guida di Confindustria, ritiene che con riferimento ai componenti dell'Organismo reclutati all'esterno, i requisiti di autonomia ed indipendenza debbano essere riferiti ai singoli componenti.

Anche in questo caso, tuttavia, conformemente alle prime indicazioni giurisprudenziali, i componenti interni dell'OdV non devono svolgere, nell'ambito dell'ente o di soggetti da questo controllati o che lo controllano, funzioni operative.

b) Professionalità

Al fine di poter efficacemente svolgere l'attività assegnata la società richiede che l'OdV abbia un'adeguata conoscenza della realtà aziendale e dei suoi processi.

L'OdV deve inoltre possedere, o poter agevolmente acquisire anche tramite consulenze esterne, tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva" ma anche consulenziale di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico e, più in particolare, penalistico con particolare riferimento ai reati inclusi nella parte speciale del presente Modello.

Per quanto attiene le tematiche di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'OdV dovrà avvalersi di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ASPP – Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, MC - Medico Competente, addetti primo soccorso, addetto emergenze in caso d'incendio), comprese quelle previste dalle normative di settore.

c) Continuità di azione

L'organismo deve essere una struttura dedicata esclusivamente a tempo pieno all'attività di vigilanza (non devono essergli attribuite mansioni operative, ma può fornire pareri consultivi sulla costruzione del Modello).

In tale prospettiva lo stesso dovrà calendarizzare la propria attività in modo da assicurare la suddetta continuità, mediante l'adozione di un proprio Regolamento che definisca anche le cadenze temporali dei controlli, nonché tutti gli altri aspetti dell'attività dell'organismo, ferma restando la possibilità da parte dell'OdV di effettuare ulteriori controlli non cadenzati. Tale Regolamento deve essere redatto ed approvato dallo stesso OdV e successivamente comunicato al CdA della Società.

5.3. Principi generali in tema di istituzione, nomina e revoca dell'OdV

Il Consiglio di Amministrazione della Società provvede alla nomina ed alla revoca dei membri dell'Organismo mediante delibera consigliare. Il Presidente dell'Organismo è designato dai membri dell'organismo stesso, mediante atto di nomina.

L'Organismo di Vigilanza resta in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Qualora venisse a mancare l'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione con propria delibera e contestualmente dispone il relativo aggiornamento del Modello.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un membro dell'OdV, quest'ultimo ne darà pronta comunicazione al Consiglio di Amministrazione, il quale provvederà senza indugio alla sua sostituzione. È fatto obbligo al Presidente di comunicare subito al Consiglio di Amministrazione il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire un

membro dell'OdV.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente, subentra a questi il membro più anziano, il quale rimane in detta carica fino alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato la nomina del nuovo Presidente dell'OdV.

La revoca da membro dell'Organismo di Vigilanza può avvenire per i sottoelencati motivi:

- cessazione, accertata dal Consiglio di Amministrazione, dalla carica di responsabile della funzione ricoperta. In ogni caso qualsiasi provvedimento di disposizione di carattere organizzativo che riguardi il responsabile della funzione (ad es. spostamenti ad altro incarico, licenziamenti, provvedimenti disciplinari, nomina di nuovo responsabile) dovrà essere portato alla presa d'atto del Consiglio di Amministrazione;
- venir meno dei requisiti soggettivi di cui sopra;
- gravi e accertati motivi di incompatibilità che ne vanifichino indipendenza e autonomia;
- grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dell'Organismo di Vigilanza;
- assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza.

La revoca dell'Organismo di Vigilanza o di un suo membro compete al Consiglio di Amministrazione. La delibera di revoca deve essere assunta con la maggioranza dei due terzi dei consensi dei consiglieri presenti con diritto di voto.

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione nella quale delibera la revoca di un membro dell'Organismo di Vigilanza provvede alla sua sostituzione.

Il Presidente dell'OdV non può essere revocato dall'Organo amministrativo se non per giusta causa (es. grave inadempimento, sentenza di condanna per il reato ex 231/2001 purchè tale reato fosse un reato ex 231/2001 già all'epoca dei relativi fatti, violazione degli obblighi di riservatezza) accertata dall'organo amministrativo stesso (o dall'assemblea).

5.4. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo

quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, l'OdV ha il compito di:

- Verificare l'adeguatezza del Modello sia rispetto alla prevenzione della commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001 sia con riferimento alla capacità di far emergere eventuali comportamenti illeciti;
- verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello anche in termini di rispondenza tra le modalità operative adottate in concreto e le procedure formalmente previste dal Modello stesso;
- verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficienza ed efficacia del Modello;
- curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, formulando, ove necessario, all'organo dirigente le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:
 - 1) significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
 - 2) significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
 - 3) modifiche normative;
- assicurare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle attività sensibili;
- mantenere un collegamento costante con la società di revisione e con gli altri consulenti e collaboratori coinvolti nelle attività di efficace attuazione del Modello;
- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- segnalare tempestivamente all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il Consiglio di Amministrazione.
- disciplinare il proprio funzionamento anche attraverso l'introduzione di un regolamento delle proprie attività che preveda: la calendarizzazione delle attività, la determinazione delle scadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture

aziendali;

- promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello;
- promuovere ed elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del D.Lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali;
- fornire chiarimenti in merito al significato ed all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
- formulare e sottoporre all'approvazione dell'organo dirigente la previsione di spesa necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati. Tale previsione di spesa dovrà essere, in ogni caso, la più ampia possibile al fine di garantire il pieno e corretto svolgimento della propria attività;
- accedere liberamente presso qualsiasi direzione e unità della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. 231/2001, da tutto il personale dipendente e dirigente;
- richiedere informazioni rilevanti a Consulenti e Partner;
- promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni di cui al presente Modello;
- verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001;
- in caso di controlli, indagini, richieste di informazioni da parte di autorità competenti finalizzati a verificare la rispondenza del Modello alle previsioni del D.Lgs. 231/2001, curare il rapporto con i soggetti incaricati dell'attività ispettiva, fornendo loro adeguato supporto informativo.

Il Consiglio di Amministrazione della Società curerà l'adeguata comunicazione alle strutture aziendali dei compiti dell'Organismo di Vigilanza e dei suoi poteri.

Nel contesto delle procedure di formazione del budget aziendale, il Consiglio di Amministrazione dovrà approvare una dotazione adeguata di risorse finanziarie, della quale l'Organismo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

5.5. Le risorse dell'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione assegna all'OdV le risorse umane e finanziarie ritenute opportune ai fini dello svolgimento dell'incarico assegnato.

Con riguardo alle risorse finanziarie, l'OdV potrà disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, del budget che il Consiglio di Amministrazione provvede ad assegnargli su base annuale. Qualora il budget non fosse sufficiente a fronteggiare situazioni di particolare difficoltà, l'OdV può proporre all'organo amministrativo un'integrazione. L'OdV può, dunque, con il proprio budget avvalersi di esperti qualora fosse necessario.

All'atto dell'eventuale conferimento di incarico ad un consulente esterno, lo stesso dovrà rilasciare apposita dichiarazione nella quale attesta:

- l'assenza dei sopra elencati motivi di ineleggibilità o di ragioni ostative all'incarico;
- la circostanza di essere stato adeguatamente informato delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello e l'impegno a rispettarle.

5.6. L'informativa verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti o eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001.

Al fine di raccogliere in modo efficace le segnalazioni sopra descritte, l'Organismo di Vigilanza provvederà a comunicare, a tutti dipendenti e dirigenti della Società, i modi e le forme di effettuazione delle stesse.

La società dovrà istituire un apposito indirizzo e-mail creato a tale proposito, che verrà gestito dall'Organismo di Vigilanza che avrà diritto ad una password riservata di accesso.

Verrà inoltre assicurato un aggiornamento del sito web al fine di creare una sezione dedicata all'Organismo di vigilanza con relativa descrizione dei suoi poteri e delle modalità di accesso ed

informativa allo stesso nonché un database con la parte generale del Modello.

I flussi informativi possono dunque essere così suddivisi:

a) segnalazioni di violazione del Modello

Chiunque (dipendente, collaboratore, dirigente, ecc.), nello svolgimento della propria attività, venga a conoscenza di una violazione o sospetta violazione delle regole previste dal Modello di organizzazione, gestione e controllo deve effettuare una segnalazione in forma scritta all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza dovrà predisporre un "Modulo standard di segnalazione" reperibile sulla intranet della Società e a disposizione della generalità degli operatori aziendali al fine di agevolare l'approccio con l'organismo stesso.

La segnalazione dovrà essere sufficientemente circostanziata e contenere informazioni sufficienti ad identificare i termini della violazione, al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di procedere tempestivamente ed in modo appropriato all'attività di indagine.

Il contenuto minimo di una segnalazione dovrà essere la seguente:

- l'attività sensibile in cui è stata commessa la violazione,
- fattispecie di violazione segnalata (categoria di reato);
- strutture aziendali e personale interno coinvolti;
- enti e figure esterne coinvolte;
- breve descrizione della violazione con produzione di eventuali evidenze documentali o elettroniche.

L'Organismo di Vigilanza valuterà con tempestività le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti.

L'eventuale decisione di non dar corso all'effettuazione di indagini interne dovrà essere motivata, documentata e conservata.

Spetta all'organismo di vigilanza promuovere l'attivazione dei provvedimenti disciplinari in caso di accertate violazioni del Modello, anche indipendentemente dall'apertura di un procedimento da parte della Magistratura.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza e obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro

stabiliti dal Codice Civile.

Il mancato rispetto dell'obbligo di informazione dell'Organismo di Vigilanza è soggetto a sanzione disciplinare ai sensi del presente Modello.

Coloro che effettuano una segnalazione in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e in ogni caso è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel presente documento;
- il dipendente che intenda segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello deve contattare il proprio diretto superiore. Qualora la segnalazione non dia esito, o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per effettuare la segnalazione, il dipendente ne riferisce all'Organismo di Vigilanza attraverso i canali informativi dedicati, riservati, non anonimi, che saranno istituiti al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ufficiose e di informazioni verso l'Organismo di Vigilanza e allo scopo di risolvere casi di dubbia interpretazione in ordine ai principi generali del Modello);
- l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto nel capitolo relativo al Sistema Disciplinare.

b) segnalazioni obbligatorie

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente e immediatamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra

autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001;

- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gare a livello nazionale ed europeo, ovvero a trattativa privata;
- le notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità;
- le modifiche alla struttura organizzativa (in particolare organigramma, deleghe di funzioni e procure);
- i provvedimenti e/o notizie riguardanti l'applicazione in Società della normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro, con tempestiva segnalazione degli incidenti occorsi. Sotto tale profilo si ritiene opportuno che all'Organismo pervenga:
 - un report periodico per le attività svolte dalle funzioni competenti in materia di sicurezza sul lavoro;
 - notizia immediata sui controlli ufficiali subiti e sulle eventuali contestazioni sollevate all'azienda;
 - comunicazione immediata di eventuali infortuni;
 - segnalazioni di interventi manutentivi o investimenti necessari per garantire la sicurezza.

5.7. Obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi Sociali

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità. Sono previste due linee di reporting:

- la prima, su base continuativa, direttamente verso il Consiglio di Amministrazione in tutti i casi in cui lo stesso lo riterrà opportuno;
- la seconda, almeno semestrale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione tramite

relazione scritta che riporti tra l'altro:

- la descrizione dell'attività svolta indicando in particolare i controlli e le verifiche specifiche effettuati e l'esito degli stessi;
- il programma annuale delle verifiche ai fini dell'approvazione;
- l'eventuale aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili ed eventuali variazioni non strutturali del Modello;
- la proposta di eventuali modifiche di carattere strutturale al Modello da sottoporre all'approvazione dell'organo amministrativo;
- la relazione sulle segnalazioni ricevute nel corso dell'esercizio indicando il numero di segnalazioni per ciascuna attività a rischio, le strutture coinvolte dalla segnalazione, la sintesi degli esiti;
- lo stato delle segnalazioni di violazioni accertate;
- i provvedimenti disciplinari adottati dalla funzione aziendale competente.

L'Organismo di Vigilanza deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti in società per i diversi profili specifici, e in particolare:

- con la Direzione Amministrativa, in ordine al controllo della formazione del budget al processo di formazione del bilancio, alla definizione del contenuto delle clausole contrattuali, agli adempimenti che possono avere rilevanza ai fini della commissione dei reati;
- con la Direzione Operativa in ordine alle tematiche in materia di politica della sicurezza e salute del lavoro;
- con il Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (o altro soggetto giuridicamente equivalente) che si occupa del controllo tecnico-operativo o di primo grado in materia di sicurezza e salute sul lavoro prevedendo un sistema integrato di controllo;
- Responsabile Assicurazione Qualità, il Vicepresidente e Direttore Acquisti che seguono l'applicazione delle normative igienico sanitarie.

Gli incontri con le Direzioni/Funzioni cui l'Organismo di Vigilanza fa riferimento devono essere verbalizzati. Le copie dei verbali devono essere custodite dall'Organismo di Vigilanza e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di convocare l'Organismo di Vigilanza il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione di convocare detto

organo per motivi urgenti. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione convocate per l'esame delle relazioni periodiche o straordinarie dell'Organismo di Vigilanza e in genere per le attività che riguardano il Modello, dovranno essere convocati anche i membri dell'Organismo di Vigilanza.

5.8. Raccolta e conservazione delle informazioni

Tutte la documentazione concernente l'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza (segnalazioni, informative, ispezioni, accertamenti, relazioni etc.) è conservata per un periodo di almeno 5 anni (fatti salvi eventuali ulteriori obblighi di conservazione previsti da specifiche norme) in apposito archivio (informatico o cartaceo), l'accesso al quale è consentito esclusivamente ai componenti dell'OdV.

5.9. Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo disciplina il proprio funzionamento con specifico regolamento che deve essere comunicato Consiglio di Amministrazione.

I principi fondamentali del regolamento sono di seguito riportati:

- L' Organismo si riunisce ogni volta che sia ritenuto opportuno dal Presidente, tutte le volte che si ritenga opportuno intervenire su processi sensibili o situazioni anomale. In ogni caso è fatto obbligo all'Organismo di riunirsi almeno una volta ogni 3 mesi;
- la riunione dell'Organismo è convocata nei termini e nei modi che l'organismo definirà nel proprio regolamento mediante avviso contenente l'ordine del giorno. Qualora non si provveda ad una tempestiva convocazione da parte del Presidente, quando questa sia richiesta da uno dei membri, quest'ultimo può richiedere la convocazione all'Amministratore Delegato della Società e/o al Presidente del CdA il quale provvede secondo le regole previste dal presente regolamento entro tre giorni;
- le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente;
- è fatto obbligo a ciascun membro dell'Organismo di astenersi dalla votazione nel caso in cui lo stesso si trovi in situazione di conflitto di interessi con l'oggetto della delibera;
- di ogni riunione deve redigersi apposito verbale, sottoscritto dagli intervenuti e conservato in apposito registro;

- l'Organismo, in totale autonomia, nella pianificazione delle proprie attività definisce di volta in volta i criteri di selezione ed i programmi di verifica relativamente alle operazioni e/o ai processi da analizzare, per quelle attività e/o aree cosiddette "a rischio reato". Tale pianificazione dovrà essere documentata da apposito verbale;
- qualora uno qualsiasi dei membri dell'Organismo di Vigilanza venga in possesso di informazioni pertinenti le proprie funzioni che possa richiedere lo svolgimento di verifiche suppletive rispetto a quelle previste nella normale attività, o comunque ritenga utile l'effettuazione di una determinata indagine, i criteri e le procedure di esame di quel determinato evento devono essere concordati collegialmente e devono essere documentati in apposito verbale;
- in ogni caso l'Organismo di Vigilanza dovrà prevedere sia controlli di routine (all'interno del programma definito) sia controlli a sorpresa;
- i componenti dell'Organismo sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti del Consiglio di Amministrazione; i componenti dell'Organismo assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso – con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello – e si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli per i quali sono incaricati, o in ogni caso per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'Organismo, salvo il caso di espressa autorizzazione;
- ogni informazione in possesso dei membri dell'Organismo viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità con il D.Lgs.n.196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali");
- l'inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza automatica dalla carica di membro dell'Organismo;
- è data facoltà all'Organismo di Vigilanza, nel rispetto del presente regolamento, di emanare altre disposizioni funzionali allo svolgimento delle attività definite.

6. IL CODICE ETICO (RINVIO)

La Società ReLife Paper Mill Srl attribuisce un'importanza determinante ai principi ispiratori della propria corporate governance, intesa come sistema di governo finalizzato ad un'ottimale gestione organizzativa.

Tale importanza si traduce nell'adozione di una disciplina interna e di un sistema di valori aziendali che coniugano il perseguimento dell'oggetto sociale con la piena conformità alle normative e l'adesione ai più elevati standard etici.

Lo strumento attraverso il quale la società e l'intero Gruppo intendono perseguire detti obiettivi e che contiene importanti presidi atti a prevenire la realizzazione dei reati e degli illeciti amministrativi è il **Codice Etico di Gruppo** (Allegato 1).

Attraverso l'approvazione del Codice Etico la Società persegue il fine di contribuire a rafforzare la cultura della legalità come valore fondante, oltre ad offrire un valido strumento di sensibilizzazione e guida dell'operato di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, affinché seguano, nella propria attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

7. IL SISTEMA DISCIPLINARE (RINVIO)

Il d.lgs. n. 231/2001, all'art. 6, co. 2, lettera c), prevede espressamente per l'ente l'onere di «introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello». In ossequio a tale previsione, il presente Modello è completato dall'Allegato 2 – Sistema disciplinare.

8. LA DISCIPLINA DEL WHISTLEBLOWING

La redazione del presente modello tiene in considerazione i più recenti interventi normativi, tra cui quello relativo alla Legge n. 179 del 30 novembre 2017, che ha modificato la disciplina del D.Lgs. 231/2001, inserendo i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater all'art. 6. In seguito alle modifiche intervenute, il Decreto stabilisce esplicitamente che i MOG debbano prevedere:

- a) canali di comunicazione che consentano sia ai soggetti in posizione apicale che a quelli in posizione subordinata di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai fini della norma in questione e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;*
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;*
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi*

collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

- d) nel sistema disciplinare, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.*

In ossequio a tali prescrizioni, il presente Modello è completato dall'Allegato 3 – Procedura di Whistleblowing.

9. COMUNICAZIONE

L'attività di comunicazione e formazione è sotto la supervisione dell'Organismo di Vigilanza, cui è assegnato il compito, tra gli altri, di *“promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello”* e di *“promuovere e elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del decreto e sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali”*.

La comunicazione dovrà sempre essere diffusa, efficace, chiara e dettagliata, con aggiornamenti periodici connessi ai mutamenti del Modello, in osservanza di quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria.

In particolare, un'efficace attività di comunicazione deve:

- essere sufficientemente dettagliata in rapporto al livello gerarchico di destinazione;
- utilizzare i canali di comunicazione più appropriati e facilmente accessibili ai destinatari della comunicazione, al fine di fornire le informazioni in tempi utili, permettendo al personale destinatario di usufruire della comunicazione stessa in modo efficace ed efficiente;
- garantire elevata qualità in termini di contenuti (comprendere tutte le informazioni necessarie);
- essere tempestiva, aggiornata (deve contenere l'informazione più recente) e accessibile. A tal fine, dal punto di vista operativo, si procede all'attività di informazione sul modello attraverso:
 - 1) l'invio di una comunicazione a firma dell'organo amministrativo a tutto il personale sui contenuti del Decreto, sull'importanza della sua effettiva attuazione, sulle modalità di informazione/formazione previste dalla Società;
 - 2) la diffusione del Modello e dei suoi aggiornamenti sull'intranet aziendale e l'invio dello stesso tramite posta elettronica a tutto il personale;

3) l'affissione in bacheca del Modello.

Agli eventuali nuovi assunti verrà consegnato, unitamente alla documentazione prevista in sede di assunzione, un kit informativo contenente il Modello, mediante il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

I suddetti soggetti, al momento della consegna del presente Modello, lo sottoscriveranno per integrale presa visione e accettazione e si impegneranno, nello svolgimento dei propri compiti afferenti alle Aree Sensibili e in ogni altra attività che possa realizzarsi nell'interesse o a vantaggio della società, al rispetto dei principi, delle regole e delle procedure in esso contenuti.

10. LA FORMAZIONE

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello, è obiettivo generale della Società quello di garantire a tutti i Destinatari del medesimo un grado di formazione adeguato in relazione alle regole di condotta e alle procedure ivi contenute.

Tutti i Destinatari sono tenuti ad avere piena conoscenza sia degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello, sia delle modalità attraverso le quali la Società ritiene di perseguirli.

Obiettivo di carattere particolare è poi rappresentato dalla necessità di garantire l'effettiva conoscenza delle prescrizioni del Modello e le ragioni sottese ad una sua efficace attuazione nei confronti di soggetti le cui attività sono state riscontrate, o potrebbero essere, a rischio.

A tale scopo, il CdA della Società predispone un piano di formazione generale, per tutto il personale delle prime linee ed ai responsabili operativi, e specifica, dedicata al personale addetto alle aree sensibili.

La funzione "Risorse umane", supportata e in condivisione con l'Organismo di Vigilanza, è responsabile per la corretta formazione del personale in merito all'applicazione del modello di organizzazione, gestione e controllo.

Con riferimento ai requisiti, un programma di formazione deve:

- essere adeguato alla posizione ricoperta dai soggetti all'interno dell'organizzazione (neo-assunto, impiegato, quadro, dirigente, ecc.);
- differenziare i contenuti in funzione dell'attività svolta dal soggetto all'interno dell'ente (attività a rischio, attività di controllo, attività non a rischio, ecc.);
- stabilire la periodicità dell'attività formativa in funzione del grado di cambiamento cui è

soggetto l'ambiente esterno in cui si colloca l'agire dell'ente; della capacità di apprendimento del personale; del grado di commitment del management a conferire autorevolezza all'attività formativa svolta;

- prevedere relatori competenti e autorevoli al fine di assicurare la qualità dei contenuti trattati, nonché di rendere esplicita l'importanza che la formazione in oggetto riveste per la Società e per le strategie che la stessa vuole perseguire;
- stabilire l'obbligatorietà della partecipazione ai programmi di formazione, definendo appositi meccanismi di controllo per monitorare la presenza dei soggetti (es. raccolta firme dei partecipanti).

Oltre ad una fase di tipo generale, dunque, il livello di formazione e di informazione dei Destinatari avrà un differente grado di approfondimento, con particolare attenzione nei confronti di quei dipendenti che operano nelle aree ritenute maggiormente sensibili. L'attività di formazione è pertanto differenziata in funzione della qualifica dei Destinatari, nonché del livello di rischio dell'area in cui operano, e sarà effettuata con cadenza almeno annuale.

La formazione specifica dovrà consentire al soggetto che ne fruisce di:

- avere consapevolezza dei potenziali rischi associabili alla propria attività, nonché degli specifici meccanismi di controllo da attivare al fine di monitorare l'attività stessa;
- acquisire la capacità d'individuare eventuali anomalie e segnalarle nei modi e nei tempi utili per l'implementazione di possibili azioni correttive.

Sarà cura dell'OdV, d'intesa e in stretto coordinamento con l'organo amministrativo, valutare l'efficacia del piano formativo con riferimento al contenuto dei corsi, alle modalità di erogazione, alla loro reiterazione, ai controlli sull'obbligatorietà della partecipazione e alle misure da adottare avverso quanti non frequentino senza giustificato motivo.

I Fornitori, i Collaboratori, i Consulenti e i Partner sono informati del contenuto del Modello e delle regole e dei principi di controllo in esso contenuti, nonché dell'esigenza che i loro comportamenti siano conformi alle prescrizioni del Decreto. A tal proposito, tutti i soggetti che a vario titolo interagiscono con la Società sono tenuti a sottoscrivere un'apposita clausola contrattuale di presa visione e accettazione dei principi e dei protocolli contenuti nel Modello (cosiddetta "Clausola 231").

11. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Come in precedenza sottolineato, il Decreto prevede la necessità di aggiornare il Modello, affinché esso rifletta costantemente le specifiche esigenze della Società e la sua concreta operatività.

Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello si renderanno necessari, verosimilmente, in occasione di:

- modifiche e integrazioni al D.Lgs. 231/2001, soprattutto in relazione ai reati presupposto ivi contemplati;
- variazioni significative della struttura organizzativa;
- introduzione di nuove attività e/o nuovi servizi che ne modifichino in modo non marginale l'assetto organizzativo.

Potranno altresì essere valutati interventi di adeguamento del Modello al verificarsi di violazioni e/o di rilievi emersi nel corso di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Segnatamente, giova sottolineare ancora come l'aggiornamento del Modello e, quindi, la sua integrazione e/o modifica, competano esclusivamente all'organo amministrativo, la cui azione dovrà opportunamente essere sollecitata dall'Organismo di Vigilanza.

12. APPENDICE: GLOSSARIO E DEFINIZIONI

Di seguito si riporta una legenda delle nozioni comunemente utilizzate all'interno del presente documento.

Aree di attività

Aree operative omogenee, le cui attività possono essere attribuite alla responsabilità di un soggetto dotato di sufficiente autonomia gestionale sulla base di deleghe funzionali formalizzate nell'organigramma e nel mansionario aziendale.

Attività sensibili (anche «a rischio»)

Attività aziendali nel cui ambito potrebbero crearsi le occasioni, le condizioni e/o gli strumenti per la commissione dei reati contemplati dalla normativa.

Collaboratori

Soggetti che intrattengono con la società rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretizzano in una

prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale; quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano la società verso terzi.

Consulenti

Coloro i quali forniscono informazioni e pareri e assistono la società nello svolgimento di determinati atti, in virtù di comprovata esperienza e pratica in specifiche materie.

Decreto

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante “disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, nel contenuto vigente.

Destinatari

I soggetti ai quali si applicano tutte le disposizioni del Modello.

Dipendenti

Persone “sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente” (ai sensi dell’art. 5, co.1, lett. *a*) e *b*) del Decreto), ossia tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato (anche stagionale), di qualsivoglia natura, con la Società.

Ente

Ai sensi del Decreto, qualsiasi società, consorzio, associazione o fondazione o altro soggetto di diritto, sia esso dotato, o meno, di personalità giuridica, nonché qualsiasi ente pubblico economico.

Esponenti Aziendali

I soci, l'organo amministrativo e i componenti degli altri organi sociali, nonché qualsiasi altro soggetto in posizione apicale (es. responsabile di stabilimento), per tale intendendosi qualsiasi persona che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società, ai sensi del Decreto.

Fornitori

Coloro che forniscono beni o servizi nei confronti della Società.

Modello

Il presente Modello e i suoi allegati, nonché gli altri documenti elencati in premessa come facenti parte integrante dello stesso.

Norme

Gli atti normativi – italiani, stranieri o sovranazionali – comunque denominati (compreso il presente Modello e il Decreto), nella loro versione in vigore al momento del fatto, anche per effetto di modifiche successive, e comprensivi delle norme o prescrizioni richiamate, primarie, secondarie, ovvero frutto dell'autonomia privata.

Organismo di vigilanza

Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, che ha il compito di vigilare sull'adeguatezza, sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello (ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. b) del Decreto).

Partner

Controparti contrattuali con cui la Società addivenga a forme di collaborazione contrattualmente regolate (es. joint venture, ATI).

Pubblici ufficiali

Ai sensi dell'art. 357 c.p., sono «coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi».

Reato

I reati previsti dal Decreto 231 e, più in generale, dalle norme dallo stesso richiamate, nonché ogni altra fattispecie di illecito per la quale in futuro dovesse essere prevista la responsabilità amministrativa degli enti di cui al Decreto.

Società

È la Società ReLife Paper Mill Srl.

Soggetti apicali

Gli esponenti aziendali ed i soggetti che, pur prescindendo dall'attività nominativamente svolta, “rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché quei soggetti che, anche di fatto, esercitano la gestione ed il controllo dello stesso” (art. 5 comma 1 lett. a).

Soggetti Pubblici

Le amministrazioni pubbliche, quindi le aziende e le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, i concessionari di servizi pubblici, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio, nonché i componenti degli Organi comunitari, i funzionari e gli agenti assunti a contratto a norma dello statuto dei funzionari delle comunità europee, le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le comunità europee che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle comunità europee, i membri o gli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le comunità europee e coloro che, nell'ambito di altri stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.